



DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE
L'ADOZIONE DELLE NOTE METODOLOGICHE E DEL FABBISOGNO STANDARD PER CIASCUN
COMUNE E PROVINCIA, RELATIVI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

17 DICEMBRE 2013

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano adottate le note metodologiche e i fabbisogni standard delle singole funzioni fondamentali.

Sebbene il summenzionato decreto legislativo nel definire l'iter di approvazione delle note metodologiche faccia riferimento al complesso dei fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali, in passato si è proceduto all'approvazione della prima funzione fondamentale analizzata, ovvero quella relativa alle Funzioni di Polizia locale. Tale scelta trovava giustificazione sul percorso inizialmente previsto di adozione graduale dei fabbisogni standard, che contemplava un'applicazione di 2 funzioni per anno a partire dal 2012.

Venuta meno questa esigenza, la scelta di predisporre un altro Dpcm per l'adozione dei fabbisogni standard relativi alle Funzioni generali appare poco condivisibile, fermo restando il parere tecnico inizialmente favorevole circa il merito della Nota metodologica proposta da SOSE, che ha già avuto una prima approvazione in sede di confronto tecnico dagli esperti di IFEL.

Alla luce del mutato scenario, ma anche in virtù delle considerazioni di seguito esposte, emerse nell'ambito degli approfondimenti tecnici avuti negli scorsi mesi, si propone un ritorno all'impianto iniziale che prevede l'approvazione dei fabbisogni standard alla fine del percorso di analisi, ovvero una volta che tutte le note metodologiche saranno predisposte. Ciò è peraltro coerente con l'impostazione metodologica adottata che, così come riportato anche nelle note metodologiche sottoposte all'attenzione della Conferenza Stato-Città, prevede un possibile utilizzo dei fabbisogni standard per la costruzione di un meccanismo di perequazione solo quando tutti i fabbisogni standard relativi al complesso delle funzioni fondamentali saranno calcolati.

In questa ottica è doveroso ricordare che le scelte metodologiche applicate nel corso degli anni di rilevazione sono state guidate da diversi elementi di inevitabile transitorietà che ora devono essere rivisti alla luce delle informazioni acquisite sul complesso delle funzioni fondamentali dei Comuni. Le scelte allora validate hanno risentito di diverse criticità legate alla somministrazione dei Questionari in modo graduale, ovvero con la raccolta dei dati nei diversi anni per coppie di funzioni.

In complesso, si tratta di criticità connesse ad una messa a punto finale di quanto sinora prodotto. Nondimeno è una messa a punto imprescindibile, in assenza della quale l'intera iniziativa potrebbe prestare il fianco ad attacchi interessati e pretestuosi. Sono punti di debolezza sicuramente aggiustabili, ma che allo stato attuale possono aprire falle importanti nei riguardi del complesso dell'iniziativa e comprometterne la reputazione scientifica.

Le criticità metodologiche

La prima criticità attiene alla contabilizzazione della spesa di un servizio facente parte della Funzioni Generali e cioè le cosiddette “Altre funzioni generali”, che costituiscono il vero servizio di back office e governo dell’ente. A dispetto della denominazione si tratta di un servizio che assorbe quote importanti dell’intera spesa corrente.

Per un numero non secondario di comuni, nel Certificato di Conto Consuntivo tutto il salario accessorio viene attribuito alle poste contabili di questo servizio, rendendo così di scarso significato economico il relativo valore di spesa. In corso d’opera non è stato possibile apportare le correzioni del caso mentre allo stato attuale ciò è sicuramente fattibile. In assenza di questa correzione, i comuni con una spesa eccessiva rispetto allo standard sono proprio quelli che contabilmente appostano nelle “Altre funzioni generali” tutto il salario accessorio pagato dall’ente.

Va ricordato, infatti, che lo scaglionamento della rilevazione per diversi servizi ha fatto sì che la costruzione della spesa storica di riferimento degli “Altri Servizi Generali” potesse solo marginalmente tener conto di due aspetti peculiari dell’operazione di riclassificazione richiesta ai Comuni: eterogeneità nella contabilizzazione di poste di spesa del personale (trattamenti accessori) e non di personale (spese generali ma caratteristiche del servizio).

Si ricordi che garantire una buona qualità dei risultati per tali servizi è preconditione necessaria per ritrovare un’analoga qualità sul dato complessivo. A livello procapite il fabbisogno medio degli “Altri Servizi Generali” è pari a poco più di 200 euro, un valore decisamente più elevato di quello osservato nelle altre funzioni/servizi e che mediamente si situa tra i 40 e i 90 euro procapite.

Entrando nel dettaglio, si ha che la spesa storica di riferimento per gli “Altri Servizi Generali”, così come costruita in sede di stima dei fabbisogni per tali servizi, può ancora contenere alcune spese di competenza di altre funzioni. Come già accennato in precedenza, questa caratteristica è legata al carattere di generalità che questo tipo di servizi possiedono e al fatto che una riclassificazione complessiva di tali spese richiede un elevato grado informativo, ottenibile solo alla fine del processo di rilevazione dei dati.

A ciò si aggiunge un elemento di indubbia rilevanza, ovvero il trattamento delle spese di personale con riferimento alla retribuzione accessoria dei dipendenti. In alcuni casi, tali spese sono contabilizzate nel Certificato di Conto Consuntivo tra i servizi degli “Altri Servizi Generali”,

ancorché riferite a dipendenti che svolgono attività attinenti funzioni comunali diverse da quelle generali¹.

Una questione pressoché analoga, seppur di minore entità, investe anche alcune spese non di personale². Per tali spese sempre in un'ottica di quadratura finale delle informazioni era stato predisposto un quadro di raccordo atto ad incrociare la funzione di contabilizzazione di tali spese con le informazioni richieste in ciascun Questionario (Quadro Q)³.

In base a quanto detto risulta chiaro che per una corretta valutazione della spesa storica degli "Altri Servizi Generali", la spesa di riferimento deve essere depurata: 1) Dalle spese di personale (in larga misura trattamento accessorio) contabilizzate in tali servizi ma relative a personale che svolge la propria attività per altre funzioni fondamentali comunali; 2) Dalle spese contabilizzate negli "Altri Servizi Generali" ma di competenza di altre funzioni fondamentali comunali.

Come descritto nel seguito, questo è solo l'aspetto più evidente della necessità di garantire un raccordo finale di coerenza fra i diversi servizi. In effetti vi è anche la questione di contabilizzazioni che fanno riferimento a due diverse annualità, e cioè 2009 (Polizia locale e Funzioni generali) e 2010 (restanti funzioni). Occorre esser certi che le riclassificazioni contabili restituiscano un valore finale complessivo identico, o comunque coerente, a quello di partenza .

Va ricordato che le rilevazioni per singola funzione (servizio) sono state condotte sull'annualità immediatamente disponibile. Questa scelta ha fatto sì che mentre per le Funzioni di Polizia Locale e per le Funzioni Generali l'annualità di riferimento fosse il 2009, per le successive funzioni l'annualità di riferimento è risultata essere il 2010. Ai fini di una quadratura complessiva dei dati risulta quindi necessario esplicitare una modalità di raccordo tra le due annualità, nonché una proiezione con i dati più recentemente disponibili.

Le opzioni che possono essere adottate sono molteplici: dal più oneroso aggiornamento delle rilevazioni per l'anno 2010 (somministrazione dei questionari di Polizia Locale e delle Funzioni

¹ In generale, i Questionari approntati per singole funzioni/servizi riattribuiscono tali spese "importandole" dagli "Altri Servizi Generali". Specularmente, nella compilazione del Questionario FC01D, nella parte di competenza delle spese di personale, veniva invece esplicitamente richiesto agli enti di non indicare l'eventuale trattamento accessorio di personale addetto ad altre funzioni ma contabilizzato tra le spese di personale degli "Altri Servizi Generali". In corso d'opera sarebbe stato possibile utilizzare direttamente le spese di personale indicate nel Questionario degli "Altri Servizi Generali", ma questo avrebbe significato l'impiego di una impostazione diversa rispetto a quella di emendare il Certificato di Conto Consuntivo con i dati del Questionario. Si è preferito quindi rinviare al termine della raccolta di tutte le informazioni disponibili sulle funzioni fondamentali, una determinazione delle spese di personale degli "Altri Servizi Generali" più aderente alla spesa effettivamente sostenuta per tali servizi.

² I Questionari per singole funzioni/servizi riattribuiscono alle singole funzioni/servizi, "importandole", alcune spese proprie del servizio ma contabilizzate nelle Funzioni Generali di gestione, di amministrazione e di controllo.

³ Anche in questo caso sarà necessario individuare delle regole di raccordo tra le due annualità di riferimento.

generali per l'annualità 2010), alla riparametrizzazione dei dati 2009 a quelli 2010 o alla riparametrizzazione del complesso dei dati a quelli più recentemente disponibili. In quest'ambito diventa, inoltre, utile verificare la coerenza complessiva tra le spese riclassificate impiegando ciascun Questionario e le spese di riferimento del Certificato di Conto Consuntivo. Giova ricordare che, se una perfetta coincidenza non è ottenibile a causa della doppia annualità, un principio di coerenza deve essere individuato⁴. A ciò si aggiunge che la legge delega e il decreto legislativo 216/2010 identificano tra le spese per funzioni fondamentali, il 70% delle spese relative alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Va quindi validato l'aggregato a cui applicare questo 70%.

Un terzo profilo di criticità è riferibile alla necessità di garantire omogeneità di trattamento alle diverse variabili. E' auspicabile che grandezze importanti, utilizzate trasversalmente nelle funzioni di stima, siano soggette al medesimo trattamento applicativo.

In diversi casi, per ottenere quantificazioni di fabbisogno standard meno volatili fra i diversi comuni si è deciso di evitare valori estremi delle variabili che portano a tali quantificazioni, impiegando procedure di "normalizzazione". Il caso tipico è quello del costo degli affitti, desunto dagli archivi OMI dell'Agenzia del Entrate, grandezza per la quale nel corso dei lavori si è optato per una normalizzazione progressivamente più incisiva. A fronte della necessità di fornire ai Comuni un quadro chiaro e semplice dei principi applicativi, risulta del tutto sconsigliato presentare ad uno stesso Comune un valore OMI non omogeneo nelle diverse funzioni. Questioni non dissimili si presentano anche per il costo del lavoro.

In particolare, con riferimento all'**OMI**, si evidenzia che nel corso dell'attività è stato modificato il trattamento applicativo riservato. Questa variabile è stata utilizzata tra i regressori di: Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Istruzione, Sociale, Asilo Nido e Territorio.

Nei questionari di Polizia Locale e Ufficio Tecnico la variabile OMI non è stata sottoposta ad alcun tipo di normalizzazione. Al contrario, in sede di applicazione della Funzione di Istruzione sono state adottate delle scelte metodologiche differenti. Nello specifico, per mitigare il forte impatto generato da tale variabile sulla stima complessiva è stata proposta una normalizzazione alla mediana per classi dimensionali e per regione. A questa scelta è seguita poi un'ulteriore normalizzazione, ovvero si è deciso di tagliare queste mediane al 90esimo percentile complessivo.

⁴ Analogamente qualsiasi confronto tra Certificato di Conto Consuntivo e spesa riclassificata deve tener conto di elementi di "lordizzazione" del costo utilizzati in sede di stima ma non includibili nella determinazione della spesa storica di riferimento (Cfr. Quadro U, asili nido).

La scelta è abbastanza decisiva ed illustra la rilevanza delle opzioni adottabili in applicazione. E' evidente che l'utilizzo di un riferimento applicativo piuttosto che un altro porta a dei risultati in termini di fabbisogno assegnato differenti. Ad esempio, nel caso della Funzione di Istruzione, se a Roma venisse riconosciuto il dato effettivo sulle locazioni immobiliari il fabbisogno assegnato per bambino in età sarebbe pari a 1600 euro. L'applicazione che invece assegna mediana e taglio al 90° percentile porterebbe tale fabbisogno assegnato a 1400 euro. Una scelta decisamente non trascurabile.

Analogamente a quanto osservato per i dati OMI, l'idea di impiegare un criterio di ponderazione tra il costo del lavoro interno e esterno è un altro tipico esempio di come è stata affinata nel corso degli anni la modalità di trattamento di alcune variabili. Nel corso dell'attività, infatti, è stato modificato non solo il trattamento applicativo riservato al **costo del lavoro** ma anche la scelta e la costruzione di tale variabile (costo interno, esterno o misto).

Nello specifico, il riferimento è al costo del lavoro interno specifico per i diversi servizi delle Funzioni Generali e per la Polizia Locale, alle retribuzioni del complesso del settore privato per la Funzione di Istruzione, alle retribuzioni ponderate (interno e esterno) per il Sociale, l'Asilo nido, l'Ambiente (netto rifiuti) e la Viabilità (netto Tpl), alle retribuzioni del settore trasporti per la funzione relativa al Tpl.

Anche dal punto di vista applicativo sono state seguite scelte diverse. Da segnalare, in particolare, l'utilizzo di un numero differente di classi dimensionali per la determinazione del valore mediano lungo le diverse funzioni. A tal proposito si confronti, ad esempio, il numero classi dimensionali per la Polizia Locale (8), per le Funzioni Generali (12) rispetto alle successive funzioni (10).

Molte delle criticità sopra esposte emergono in tutta la loro rilevanza appena si ponga mente al fatto che contemporaneamente all'applicazione dei coefficienti di riparto i singoli enti devono esser posti in grado di capire come origina il proprio divario fra valore di fabbisogno assegnato e valore storico, in ordine alle diverse funzioni. Sulla base delle criticità appena descritte, ci si troverebbe così a dover motivare da un lato spese attribuite alle "Altre funzioni generali" anomale e dall'altro grandezze esogene attribuite in sede applicativa in modo disomogeneo fra le diverse funzioni.

In generale, non vale l'osservazione di buon senso che in aggregato molte delle eventuali distonie tendono a compensarsi. E questo per diversi motivi:

- i) Rilevanti anomalie nei dati storici producono stime potenzialmente distorte

ii) Gli enti penalizzati indebitamente in un servizio ove si concentrano molte risorse non necessariamente recuperano negli altri

iii) Esigenze di compliance rendono necessaria la coerenza per singolo servizio.

A quest'ultimo proposito va rilevato che dati i tempi di chiusura dell'operazione non è stato possibile organizzare con i Comuni momenti di raccolta degli eventuali feed-back in ordine ai risultati finali complessivi. Questa attività avrebbe senza dubbio innalzato il grado di compliance da parte degli enti che sono i destinatari finali dell'intera operazione.

Ciascun ente in presenza di minori attribuzioni finanziarie deve essere messo in grado di capire dove sono le eventuali inefficienze gestionali da cui emerge una spesa storica maggiore del fabbisogno, laddove tale divario può invece originare da una scelta di erogare maggiore quantità e/o qualità del servizio stesso. E' sicuramente questo il motivo prevalente che ha spinto il legislatore a prevedere non un unico fabbisogno di ente, quanto attribuzioni per singola funzione.

A questa esigenza di disporre di elaborazioni convincenti per singolo servizio se ne affianca un'altra, cioè quella di verificare come queste singole funzioni si compongano nel quadro generale. Ciò significa, come più volte sottolineato dal gruppo di lavoro IFEL, che l'approvazione dei risultati per singola funzione è necessariamente condizionata alla disponibilità di un quadro complessivo assestato, ove confluiscono le elaborazioni complete delle diverse funzioni.

L'uso alternativo dei fabbisogni standard

A consigliare una maggiore cautela circa l'approvazione della nota metodologica in oggetto, inoltre, concorre l'incertezza in merito agli esiti dell'analisi al momento realizzata per un impiego diverso da quello previsto dalla norma più volte citata.

In questa nota si esprime il massimo disappunto rispetto a queste eventuali scelte, segnalando come l'intera costruzione dei fabbisogni standard sia stata realizzata con il fine ultimo di alimentare un sistema di perequazione che ridisegnasse il sistema di allocazione delle risorse tra gli enti, sia quelle proprie (capacità fiscale), sia quelle erogate dallo Stato centrale. L'assegnazione di un fabbisogno standard non equivale all'attribuzione di un ranking di efficienza o al giudizio di merito circa la robustezza finanziaria di un ente. Essa riguarda una parte della più complessa valutazione delle risorse a disposizione di ciascun comune rispetto alle esigenze del territorio in cui opera, che al momento si trova in una fase molto arretrata, per effetto essenzialmente delle incertezze sul versante dell'IMU e sui criteri con cui ripartire i sacrifici di finanza pubblica, prim'ancora che tra i singoli enti, tra i diversi comparti della Pubblica amministrazione.

I rischi di un uso alternativo dei fabbisogni standard sono più che concreti e trovano riscontro in diverse norme. Nella scorsa legge di stabilità era stata prospettata l'idea di ripartire il taglio della spending review secondo i fabbisogni standard. Nell'attuale legge di stabilità per il 2014 si prevede invece di ripartire il 10% dell'FSC secondo i fabbisogni standard.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, si richiamano le critiche mosse dall'ANCI sul fatto che spostando il criterio di riparto di un taglio di risorse dalla capacità fiscale ai fabbisogni standard, non si tiene per nulla conto della prima, finendo per penalizzare gli enti che usano la leva fiscale per garantire maggiori servizi ai cittadini. Essendo la stima realizzata sulla base della spesa lorda, gli eventuali scarti dallo storico consentono solo in via approssimativa di tenere conto delle diverse capacità fiscali, ovvero non si riesce a distinguere quanto della maggiore spesa rispetto allo standard è finanziata attraverso lo sforzo fiscale. È facile capire come questo possa generare dei gravi danni all'esercizio dell'autonomia finanziaria. Infatti, a parità di scarto, se si tagliano i fondi ad un Comune perché maggiormente dotato di risorse finanziarie (alto reddito pro capite dei residenti, presenza di grossi stabilimenti, etc..) è un conto, ma se lo si fa perché ha aumentato l'addizionale per finanziare un miglior servizio per i suoi cittadini allora il fatto è molto grave, perché genererebbe un'esportazione della leva fiscale da un ente all'altro, che è la principale violazione dell'autonomia fiscale locale.

Per avere un'idea dei possibili esiti di un'applicazione alternativa dei fabbisogni standard, nella tabella sottostante è riportato il confronto tra la distribuzione dei tagli sinora comminati ai Comuni nell'ultimo triennio con quella che si sarebbe avuta qualora lo stesso importo fosse stato ripartito secondo la logica dei fabbisogni standard.

A livello di aggregazione regionale, in quasi metà dei casi ci sarebbero stati tagli inferiori a quanto avvenuto, con Lombardia, Piemonte e Veneto tra le regioni più avvantaggiate, mentre tra quelle che sarebbero state penalizzate spiccano i casi di Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana. Nel riparto macro-territoriale il passaggio dal criterio adottato a quello dei fabbisogni standard avrebbe generato un minor taglio di circa 450 milioni per i comuni del Nord a carico di quelli del Centro e del Sud (essenzialmente dell'Abruzzo).

Confronto tra criteri di riparto dei tagli (euro)			
		Fabbisogni	Taglio cumulato
Regioni		<u>standard</u>	<u>risorse 2010-13</u>
PIEMONTE		-248.138.698	-435.218.658
LOMBARDIA		-722.919.359	-1.056.087.230
VENETO		-267.556.303	-457.933.947
LIGURIA		-230.225.166	-227.177.289
EMILIA ROMAGNA		-724.450.767	-463.981.037
TOSCANA		-537.687.324	-419.377.721
UMBRIA		-91.255.726	-94.714.844
MARCHE		-123.937.927	-146.007.525
LAZIO		-958.544.704	-872.567.553
ABRUZZO		-388.516.333	-124.069.884
MOLISE		-6.317.728	-24.731.319
CAMPANIA		-615.018.805	-606.282.496
PUGLIA		-448.876.891	-402.684.083
BASILICATA		-80.438.578	-48.937.374
CALABRIA		-87.700.611	-151.813.961
Aree territoriali			
NORD		-2.193.290.293	-2.640.398.162
CENTRO		-1.711.425.681	-1.532.667.643
SUD		-1.626.868.947	-1.358.519.116

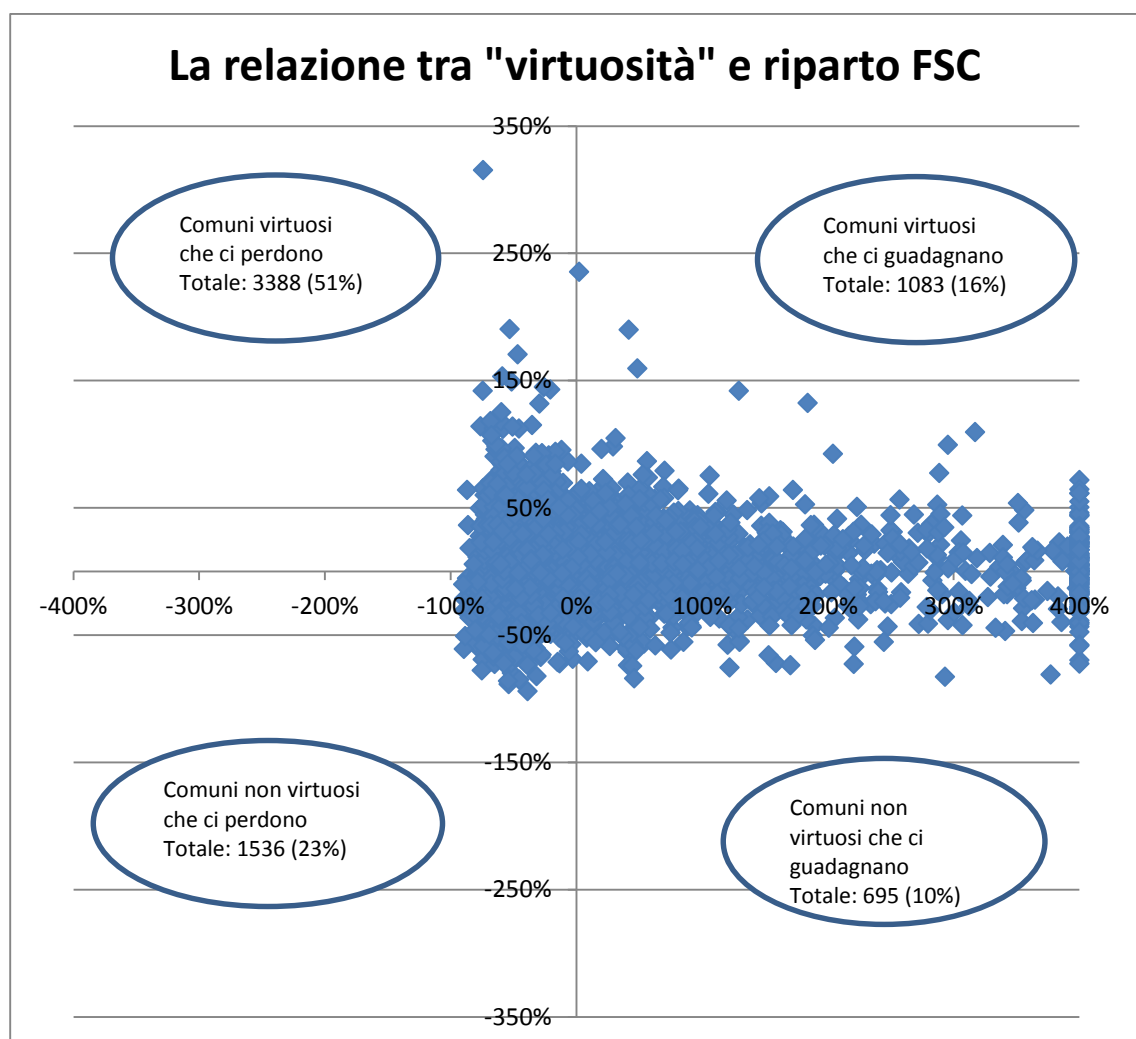
Per quanto attiene, invece, la previsione normativa di ripartire il 10% dell'FSC secondo il criterio dei fabbisogni standard, anche qui si ripropone il problema di scollegare il criterio di riparto dall'effettiva natura del fondo da ripartire, ma non solo. Per quanto riguarda l'FSC c'è anche il problema che diversi Comuni non devono "prendere" dal fondo, ma devono restituire. Questo ovviamente non è più possibile, almeno per il 10% sottoposto a fabbisogni standard, visto che applicando coefficienti di riparto positivi, tutti gli enti "tirano" risorse dal fondo. Ci sarebbe anche il problema dei comuni delle regioni a statuto speciale del Sud, per i quali non esistono i fabbisogni standard, ma partecipano all'attribuzione dell'FSC, ma al momento lo si può trascurare.

La simulazione sotto riportata chiarisce in modo inequivocabile il rischio di effetti paradossali connessi a questa recente scelta legislativa. Nella tabella sono posti a confronto la distribuzione del 10% del fondo secondo il criterio dei fabbisogni standard e secondo quello scelto l'anno scorso.

Confronto tra criteri di riparto dell'FSC (euro)			
Regioni		<u>Fabbisogni standard</u>	<u>Criterio 2013</u>
PIEMONTE		53.312.288	49.634.789
LOMBARDIA		113.335.628	97.056.020
VENETO		52.933.015	46.106.527
LIGURIA		21.114.609	12.426.239
EMILIA ROMAGNA		53.905.868	49.263.617
TOSCANA		44.364.046	37.430.798
UMBRIA		10.059.865	13.474.222
MARCHE		16.991.733	18.686.913
LAZIO		79.564.716	23.192.224
ABRUZZO		14.107.308	15.511.686
MOLISE		3.374.658	5.040.201
CAMPANIA		58.920.706	118.080.818
PUGLIA		38.961.520	47.048.405
BASILICATA		5.766.011	13.062.571
CALABRIA		19.998.917	40.695.857
Aree territoriali			
NORD		294.601.407	254.487.192
CENTRO		150.980.361	92.784.156
SUD		141.129.119	239.439.538

Ma un'analisi più di dettaglio, che mette in relazione i comuni che ci perdono o guadagnano rispetto alla loro natura di "virtuosi" o "non virtuosi", misurata, rispettivamente, da una spesa storica inferiore o superiore al fabbisogno standard, fa emergere il paradosso.

Di fatti, nel passaggio da criterio 2013 a fabbisogni standard, il 74% di questi ci perde, mentre il 26% ci guadagna. Tra i primi il 51% sono comuni virtuosi, mentre solo il 23% sono non virtuosi. Tra quelli che ci guadagnano, il 16% sono virtuosi, ma almeno il 10% del totale non lo sono. In sostanza, il 61% dei Comuni ottiene un risultato contrario a quello desumibile dalla sua natura, ovvero ci perde se è virtuoso e ci guadagna se non lo è, mentre solo per il 39% dei casi il risultato è allineato: ci perdono i non virtuosi e ci guadagnano i virtuosi!



Il problema non può che acuirsi qualora si pensasse di applicare al riparto i coefficienti delle sole funzioni ad oggi approvate in COPAFF (Polizia locale e Funzioni generali). Avendo proceduto alla stima dei fabbisogni per singole funzioni, non si è in grado, fino al completamento della stima per tutte le funzioni, di assegnare un giudizio ancorché sommario circa la distanza effettiva tra standard e storico per ciascun ente. Infatti, anche per le osservazioni fatte in precedenza, non è assolutamente detto che un ente "virtuoso" in una funzione lo sia anche nelle altre. Se un ente, ad esempio, ha concentrato buona parte delle risorse in un determinato servizio, probabilmente, risulterà poco virtuoso fino a quando non saranno prese in considerazione tutte le porzioni di spesa che rappresentano le funzioni fondamentali.

Nella tabella sottostante sono posti a confronto eventuali riparti del 10% dell'FSC sulla base di tutti i fabbisogni standard piuttosto che sulla scorta delle sole funzioni approvate in COPAFF. Ciò che emerge è essenzialmente un ulteriore peggioramento delle condizioni dei comuni dell'Emilia Romagna e un miglioramento di quelli del Lazio, nonché una redistribuzione tra Nord e Sud a favore di quest'ultimo.

Confronto tra criteri di riparto dell'FSC (euro)			
Regioni		Tutte le	Polizia locale e
		funzioni	Funzioni generali
PIEMONTE		53.312.288	53.903.116
LOMBARDIA		113.335.628	111.706.232
VENETO		52.933.015	51.522.138
LIGURIA		21.114.609	21.623.356
EMILIA ROMAGNA		53.905.868	47.609.681
TOSCANA		44.364.046	41.401.635
UMBRIA		10.059.865	9.606.244
MARCHE		16.991.733	16.395.845
LAZIO		79.564.716	85.288.797
ABRUZZO		14.107.308	14.240.051
MOLISE		3.374.658	3.737.361
CAMPANIA		58.920.706	62.010.771
PUGLIA		38.961.520	40.351.287
BASILICATA		5.766.011	6.245.706
CALABRIA		19.998.917	21.068.667
Aree territoriali			
NORD		294.601.407	286.364.523
CENTRO		150.980.361	152.692.520
SUD		141.129.119	147.653.844

In conclusione, pur confermando dal punto di vista tecnico la condivisione delle stime realizzate da SOSE, peraltro con il sostanziale sostegno di IFEL, sul fronte delle Funzioni generali, si suggerisce di porre sin d'ora la questione dell'utilizzo di tali dati per finalità diverse da quella della costruzione di un efficiente ed equo modello di perequazione delle risorse dei Comuni. Si ricorda inoltre la necessità di correggere comunque le incongruenze tecniche segnalate nel presente documento. Ne consegue la necessità di disporre di tutte le note metodologiche prima di adottarle con apposito DPCM.

Si ritiene quindi che il percorso tecnico non sia maturo per la conclusione del procedimento di analisi e valutazione della funzione generale.